

**COMUNE DI SUELLO**PROVINCIA DI LECCOCodice ente 10677

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE****DELIBERAZIONE N. 5****OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di febbraio alle ore 20.30 previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni anti Covid-19, vennero oggi convocati a seduta da remoto i componenti il Consiglio Comunale. All'esame del punto in oggetto risultano:

VALSECCHI GIACOMO A.	SINDACO	Presente
GALLI GIOVANNI	VICE SINDACO	Presente
VALSECCHI CARLO	CONSIGLIERE	Assente
VALSECCHI ELISA	CONSIGLIERE	Presente
MAURI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
CASTAGNA MIRELLA	ASSESSORE	Presente
VALSECCHI MASSIMO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
CASTELNUOVO MICHELE PIO	CONSIGLIERE	Assente
RIGAMONTI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
VALSECCHI LISA	CONSIGLIERE	Presente
MANZONI DAMIANO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Presiede l'adunanza il Sindaco

Partecipa e verbalizza la seduta VICE Segretario Comunale Sig. Dott. Giulio Giraldi.

Il Sindaco/Presidente, accertato il numero legale dei componenti del Consiglio presenti con le modalità sopra indicate, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Valsecchi Giacomo Angelo  
Firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell'amministrazione digitale D.Lgs.82/2005 e s.m.i

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Giulio Giraldi  
Firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell'amministrazione digitale D.Lgs.82/2005 e s.m.i

\*\*\*\*\*

ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000

| | è dichiarata immediatamente eseguibile. (Art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000)

| XX | diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione

\*\*\*\*\*

## **OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2021**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la deliberazione C.C. n. 12 del 11/06/2020 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU;

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. Vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

Vista la legge 160/2019 in particolare:

- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai

Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Dato atto che l'ufficio finanziario ha provveduto ad accedere al portale del federalismo fiscale, estrapolando le simulazioni di gettito con le aliquote che si intendono approvare;

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio di riferimento e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, nonché in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa dello stesso ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per chiamata nominale dagli 8 Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. di determinare le aliquote e la detrazione della Imposta Municipale Propria introdotta dall'articolo 1, commi 739 e ss. della L. 160/2019, per l'anno 2021, come risulta dal seguente prospetto:

<b>Tipologia immobile</b>	<b>Aliquote</b>
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,0 per mille con detrazione di euro 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - c.d. "beni merce"	1 per mille
Terreni agricoli	0, per mille
Fabbricati gruppo "D" ad eccezione della categoria D/10	8,6 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	8,6 per mille
Aree fabbricabili	8,6 per mille

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.